



La costruzione del "*Ponte Nuovo*" di Cuneo, maestoso viadotto promiscuo, stradale e ferroviario, lungo 800 metri ed alto mediamente 50 metri, che sovrasta l'avvallamento creato dal fiume Stura, è iniziata nel 1921 ed ultimata nell'ottobre del 1933. Dapprima utilizzato esclusivamente come ponte stradale, solo nel 1937, con l'inaugurazione della nuova stazione ferroviaria, la parte sottostante venne destinata ad uso ferroviario. Simbolo di Cuneo, ne collega l'abitato con la sponda sinistra del fiume. Gravemente danneggiato dagli eventi bellici del 1945, con la distruzione di due pilastri e tre arcate, rimase impraticabile per 997 giorni, durante i quali l'isolamento subito dalla città evidenziò drammaticamente la sua essenziale funzione di infrastruttura di collegamento. Dal 1948 ha assunto la denominazione di "*Viadotto Marcello Soleri*", cui è stato dedicato.

Le **copertine del 2023** del nostro Notiziario mensile sono dedicate alle vie di comunicazione, alle infrastrutture di trasporto, ai collegamenti della Provincia di Cuneo. Strumenti indispensabili per lo sviluppo economico, demografico, culturale e sociale di un territorio, ma note dolenti per la nostra grande Provincia, da sempre isolata; vuoi per ragioni geografiche, vuoi, talvolta, per scelte poco lungimiranti. Ci auguriamo che le immagini – ricavate in parte da vecchi archivi fotografici, ma in parte merito dell'amico fotografo Maggioreino Campra – e i brevi commenti che le accompagnano, possano essere motivo di riflessione e, perché no, di stimolo.

	Pag.
<b><i>Temi del mese</i></b>	
Il credito fondiario erogato in misura superiore alla soglia stabilita dalla banca d'Italia (brevi riflessioni su Cass. S.U., 16 novembre 2022, n. 33719).....	3
L'estromissione dell'immobile strumentale dall'impresa individuale.....	7
<b><i>Tributi</i></b>	
Bonus edilizi: blocco allo sconto in fattura e alla cessione dei crediti d'imposta.....	9
Obbligo di comunicazione entro il 16 marzo dei bonus energia e gas.....	9
Pienamente operative le sanatorie e le definizioni agevolate.....	9
Chi decade dalla "rottamazione-quater" può rateizzare il debito residuo.....	10
Detrazioni per i figli a carico: nuove regole per la compilazione del modello 730.....	10
L'Iva sui beni Covid ritorna al regime ordinario del 5% e del 10%.....	11
Sopravvenienza attiva a seguito di estinzione di debito da fatture da ricevere.....	11
Istruzioni per l'indicazione del bonus "barriere architettoniche" nel Modello 730.....	12
Agevolazione prima casa in separazione dei beni.....	12
Donazioni di beni merce o di beni strumentali agli enti del terzo settore.....	12
<b><i>Diritto commerciale, bilancio, contabilità e varie</i></b>	
Perdite emerse nell'esercizio in corso al 31.12.2022: nuova posticipazione.....	13
Anche per il 2023 assemblee societarie con "modalità Covid-19" .....	13
Cinque per mille: modalità di iscrizione e rendicontazione.....	13
<b><i>Trust e attività fiduciaria</i></b>	
Esenzione dall'imposta di successione nel trasferimento di partecipazioni di controllo conferite in trust.....	14
Il contratto di escrow e l'utilizzo di una società fiduciaria.....	15
<b><i>Agevolazioni e contributi</i></b>	
In fase di definizione il calendario relativo al bando ISI INAIL 2022.....	16
<b><i>Consulenza del lavoro</i></b>	
Nuovo importo per la tassa sui licenziamenti.....	16
Esonero contributivo legge di bilancio 2023.....	16
Benefit e buoni benzina 2023.....	16
Modello OT23.....	17
Tirocini formativi e di orientamento.....	17
Coefficiente di rivalutazione del TFR.....	17
<b><i>L'azienda di domani in Italia</i></b>	
Cara burocrazia, ma quanto mi costi? .....	18
<b><i>Scadenziario</i></b>	
Mese di marzo.....	19
<b><i>Riferimenti utili e contatti</i></b> .....	20

## ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DELLO STUDIO

	Mattino	Pomeriggio
Lunedì	8:30 – 12:30	14:30 – 18:30
Martedì	8:30 – 12:30	CHIUSO
Mercoledì	8:30 – 12:30	CHIUSO
Giovedì	8:30 – 12:30	14:30 – 18:30
Venerdì	8:30 – 12:30	14:30 – 18:30

Ringraziamo il **Prof. Alessandro Ciatti Càimi**, Professore Ordinario di Diritto Privato presso l'Università degli Studi di Torino, che anche per il corrente anno ha dato la sua disponibilità ad arricchire il nostro notiziario con un autorevole contributo dottrinario.

## **Il credito fondiario erogato in misura superiore alla soglia stabilita dalla banca d'Italia (brevi riflessioni su Cass. S.U., 16 novembre 2022, n. 33719)**

### Il caso di specie

Un'importante decisione della Corte di cassazione, a sezioni unite, (16 novembre 2022, n. 33719) si è occupata della validità dei contratti di mutuo, con i quali siasi erogato un credito fondiario in misura superiore a quanto stabilito dalla delibera Banca d'Italia – Cicr, cioè ottanta per cento rispetto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, secondo quanto prevede la circolare n. 119 del 1995, in conformità alla deliberazione del CICR (datata 22 aprile 1995).

Essenzialmente, si domandava di stabilire se, nel mutuo fondiario, la determinazione dell'importo massimo del finanziamento costituisca o non elemento essenziale del contratto e quindi se la determinazione stessa dovesse o non considerarsi norma imperativa tale, perciò, da inficiare la validità del contratto stipulato.

Una Cassa Rurale ed Artigiana chiedeva di ammettere al passivo Tizio e Caio, entrambi soci illimitatamente responsabili di una collettiva per un credito relativo a un mutuo fondiario garantito da ipoteca di primo grado sui beni di Mevio e Filano. Il giudice delegato ammetteva il credito in chirografo, ritenendo insussistente il mutuo fondiario e, di conseguenza, anche il «privilegio ipotecario».

L'opposizione della banca veniva rigettata dal tribunale, il quale escludeva la natura fondiaria del mutuo, in quanto concesso per un importo eccedente il limite massimo finanziabile.

L'appello della società cessionaria del credito vantato dall'Istituto di credito veniva accolto dalla Corte d'appello di Venezia, con sentenza del 7 agosto 2014, che ammetteva il credito al passivo in «privilegio ipotecario».

Ad avviso della Corte territoriale – che richiamava l'orientamento (allora) seguito nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 26672 del 2013), la violazione dei limiti di finanziabilità del mutuo fondiario non è sanzionabile con la nullità del contratto sia perché non si tratterebbe di norma imperativa (art. 39, comma 2, d. lgs. 385 del 1993), la cui violazione possa dare luogo a un'ipotesi di nullità virtuale, sia perché la suddetta disposizione non sarebbe ricompresa nella previsione di cui all'art. 117, comma 8, dello stesso d. lgs., che stabilisce la nullità dei contratti che abbiano un contenuto difforme da quello tipico determinato dalla Banca d'Italia.

### Brevi richiami sul credito fondiario

Il credito fondiario viene erogato attraverso un contratto di mutuo, che non può essere annoverato tra quelli «di scopo», anche se lo scopo del credito deve essere comunque indicato in atto al fine di calcolare correttamente l'imposta sostitutiva, ai sensi degli artt. 15 e ss. del d.p.r. 601 del 1973 (Disciplina delle agevolazioni tributarie).

L'ipoteca, dal canto suo, deve necessariamente essere di primo grado, se il mutuo fondiario fosse erogato per estinguere un precedente mutuo assistito da ipoteca sullo stesso immobile, sarà comunque possibile erogare un credito fondiario in quanto l'estinzione del precedente mutuo avviene contestualmente all'erogazione del nuovo mutuo. In tal caso l'ipoteca si definisce di primo grado sostanziale e di secondo grado formale.

Questa particolare tipologia di operazione finanziaria gode di un trattamento privilegiato. Anzitutto, ai fini dell'iscrizione di ipoteca, la banca può eleggere domicilio presso la propria sede (v. art. 39, comma 1, d. lgs. 385 del 1993). Inoltre, le ipoteche a garanzia dei crediti fondiari non sono assoggettate ad azione revocatoria (v. art. 166 d. lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – Cod. crisi d'impresa) quando siano state iscritte almeno dieci giorni prima della dichiarazione «di fallimento», oggi apertura della liquidazione giudiziale (art. 38, comma 4, d. lgs. 385 del 1993).

L'articolo 166 del codice della crisi e dell'insolvenza non si applica poi ai pagamenti effettuati dal debitore a fronte di crediti fondiari. I debitori, ogni volta che abbiano estinto la quinta parte del debito originario, hanno diritto a una riduzione proporzionale della somma iscritta. Essi hanno inoltre il diritto di ottenere la parziale liberazione di uno o più immobili ipotecati quando, dai documenti prodotti o da perizie, risulti che per le somme ancora dovute i rimanenti beni vincolati costituiscono una garanzia sufficiente ai sensi dell'art. 38 d. lgs. 385 del 1993. Ancora. Nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo e soprattutto l'azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale (art. 121 ss. Cod. crisi d'impresa). Il curatore ha facoltà di intervenire nell'esecuzione. La somma ricavata dall'esecuzione, eccedente la quota che in sede di riparto risulta spettante alla banca, viene attribuita alla massa dei creditori. Finalmente, con il provvedimento che dispone la vendita o l'assegnazione, il giudice dell'esecuzione prevede, indicando il termine, che l'aggiudicatario o l'assegnatario, che non intendano avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto di finanziamento, versino direttamente alla banca la parte del prezzo corrispondente al complessivo credito della stessa. L'aggiudicatario o l'assegnatario possono subentrare, senza autorizzazione del giudice dell'esecuzione, nel contratto di finanziamento stipulato dal debitore espropriato, assumendosi gli obblighi relativi, purché entro quindici giorni dal decreto previsto dall'art. 574 cod. proc. civ., ovvero dalla data dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, paghino alla banca le rate scadute, gli accessori e le spese. Nel caso di vendita in più lotti, ciascun aggiudicatario o assegnatario è tenuto a versare proporzionalmente alla banca le rate scadute, gli accessori e le spese.

La «moda» delle nullità virtuali e l'invalidità del mutuo con il quale si eroghi credito fondiario in eccedenza rispetto all'importo massimo stabilito

Da qualche anno a questa parte, trainata da una parte della giurisprudenza teorica, quella pratica ha cominciato ad utilizzare con disinvoltura, per noi a volte sconcertante, il primo comma dell'art. 1418 cod. civ., laddove si vogliono nulli i contratti contrari a norme imperative, disinteressandosi della seconda parte della disposizione, ove si ammette che la legge possa in ogni modo disporre diversamente. Il novero delle norme imperative è stato da taluni talmente ingrandito da farvi rientrare – in nome di una malintesa attuazione di questo o di quel principio costituzionale, ma in pratica perché è molto rapida ed agevole da assumere la decisione di dichiarare un contratto nullo – le norme di contenuto più vario: prime fra tutte quelle sulle informazioni che gli intermediari finanziari dovrebbero somministrare agli investitori in fase precontrattuale (v. art. 21 d. lgs. 58 del 1998).

A partire dalla seconda metà del decennio scorso, alcuni giudici di merito e qualche decisione della Corte di Cassazione avevano cominciato a sostenere che la finalità dell'art. 38 del citato d. lgs. 385 del 1993 rispondeva «a una necessità di analitica regolamentazione dettata da obiettivi economici generali (...) attesa la ripercussione che tali tipologie di finanziamenti possono avere sull'economia nazionale» e che a una simile ratio della norma – che «non [sarebbe] volta a tutelare la stabilità patrimoniale della singola banca, ma a perseguire interessi economici nazionali (pubblici)» – sarebbe correlato il trattamento di favore accordato alla banca che eroghi un tal tipo di finanziamento, sul versante del consolidamento breve dell'ipoteca fondiaria e della peculiare disciplina del processo esecutivo individuale attivabile pur in costanza di fallimento.

Ne discendeva allora che la fissazione del limite di finanziabilità massimo «non [sarebbe] confinabile nell'area del comportamento nella fase prenegoziale», dovendosi piuttosto considerare quale elemento tale da incidere direttamente sulla fattispecie (Cass., 13 luglio 2017, n. 17352; conf. Id., n. 19016/2017, nn. 13286–29745/2018, n. 10788/2022).

Si riteneva altresì che la violazione del limite massimo di finanziabilità fosse tale da pregiudicare, in maniera non consentita, la par condicio creditorum, giacché l'Istituto finanziatore si troverebbe a godere di una posizione di vantaggio sugli altri creditori, pur avendo violato una norma imposta dalla legge ed attuata dall'autorità di vigilanza.

Si perveniva quindi a concludere che la limitazione dell'importo del mutuo e, conseguentemente della garanzia ipotecaria, non riflettendo gli interessi particolari delle parti contraenti, costituirebbe un limite inderogabile dall'autonomia privata, con la conseguenza che, in caso di sconfinamento del limite di finanziabilità, si dovrebbe configurare la «nullità dell'intero contratto fondiario», non essendo le sanzioni amministrative irrogabili alla banca adeguate a tutelare l'interesse sotteso alla norma violata, né potendosi ravvisare una ipotesi di nullità parziale, riguardante cioè il mutuo fondiario e la corrispondente iscrizione ipotecaria solo per la eccedenza rispetto ai limiti di legge.

#### La decisione delle sezioni unite

Chiamata a pronunciarsi sulla questione, la Corte di cassazione a sezioni unite, così motiva. La giurisprudenza, individuando le norme imperative la cui violazione determina la nullità virtuale del contratto, indica quelle che si riferiscono alla struttura o al contenuto del regolamento negoziale delineato dalle parti o (con diversa espressione) alle norme inderogabili concernenti la validità del contratto (cfr. Cass. SU n. 26724 del 2007, relativa proprio agli obblighi informativi dell'intermediario nei confronti dell'investitore). Si devono perciò ritenere estranee a quel novero le regole di comportamento nella fase precontrattuale ed esecutiva del contratto, oltre che nella fase coincidente con la stipulazione di questo.

Il riferimento agli elementi strutturali della fattispecie negoziale sta a indicare la tipologia della norma che per essere imperativa deve disciplinare direttamente e chiaramente il contenuto specifico ed essenziale del contratto, prima di ogni valutazione inerente alla caratura dell'interesse protetto ed eventualmente leso. In altri termini, una norma, prima di essere imperativa, dev'essere prescrittiva di un contenuto, specifico e caratterizzante, inerente al sinallagma contrattuale che possa definirsi essenziale, la mancanza del (o difformità dal) quale renderebbe nullo il contratto.

Non così per le disposizioni indicative di elementi meramente specificativi, integrativi o accessori di uno dei requisiti del contratto, ovvero genericamente conformativi del modo di atteggiarsi del sinallagma in concreto, che difficilmente potrebbero assumere le sembianze di norme (imperative) di fattispecie o di struttura negoziale: come accade per l'art. 38, comma 2, del d. lgs. 385 del 1993.

Già la tecnica di formulazione della disposizione è indicativa del tipo di prescrizione di cui si tratta, che –riguardando, in prima battuta, il rapporto dell'organismo di vigilanza con le banche vigilate, tenute a conformarsi nel rapporto a valle con i terzi clienti mutuatari – non consente automaticamente di trasferire sul piano del rapporto negoziale con questi ultimi (e del relativo sinallagma contrattuale) le conseguenze delle condotte difformi delle banche, al fine di provocare il travolgimento del contratto che si assume viziato per eccesso di finanziamento, con le gravi conseguenze di cui si dirà per entrambe le parti.

Inoltre, si rammenta che il limite dell'ottanta per cento è, peraltro, aumentabile sino al cento per cento in presenza di garanzie integrative offerte dalla parte mutuataria, il che è un primo elemento contrario alla valutazione della disposizione in termini di inderogabilità, in assenza di elementi testuali inequivocabilmente indicativi della volontà del legislatore primario di conformare direttamente il contenuto specifico dell'oggetto del contratto con i mutuatari o, al contrario, di porre una regola di condotta per le banche erogatrici del credito, tenute a rispettarla in quanto sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia.

Altro elemento che viene messo in rilievo (a noi pare correttamente) consiste nel fatto che si vorrebbe ritrovare un requisito previsto a pena di nullità del contratto in una disposizione che non prevede elementi per definirlo. Del resto, né la norma primaria né quella secondaria attuativa (la deliberazione della Banca d'Italia) contengono, infatti, alcuna indicazione in ordine ai criteri di stima del valore dell'immobile, cui è rapportato in via percentuale l'ammontare massimo del finanziamento, e all'epoca di riferimento della stima.

L'indagine sulla natura della norma violata, in relazione all'interesse tutelato e leso, non può individuarsi nelle ripercussioni che tali tipologie di finanziamenti possono avere sull'economia nazionale (come si vorrebbe) o nel fatto di essere (la norma) espressione della politica economica o di obiettivi economici generali. La scelta di politica economica compiuta dal legislatore consiste, secondo le sezioni unite, nel

favorire la mobilitazione della proprietà immobiliare, ampliando la possibilità di far ricorso ai finanziamenti, contemperandola però con l'esigenza di contenere il rischio per le banche erogatrici a tutela della loro stabilità finanziaria. Intravedere in tale esigenza (alla sana e prudente gestione delle banche) un interesse corrispondente a un valore giuridico fondamentale, di per sé indicativo della imperatività della disposizione in questione, stride anche con l'assenza nell'ordinamento di norme imperative attinenti al contenimento del rischio predetto nelle altre tipologie di finanziamenti erogati dalle banche che ben possono essere non assistiti da alcuna garanzia. In conclusione, non si tratterebbe di una nullità virtuale, giacché l'art. 148 non prevede che la violazione di norma imperativa comporti sempre quella conseguenza, quando ne possano conseguire sanzioni diverse e alternative, come quelle che l'autorità di vigilanza dovrebbe irrogare a coloro che hanno erogato il credito fondiario oltre la soglia stabilita.

Una brevissima chiosa finale

Personalmente non possiamo che plaudere alla decisione di cui abbiamo brevemente parlato. Siamo ben consapevoli che agli uffici liquidatori (cioè fallimentari, se si può ancora usare questa espressione) la nullità del mutuo con il quale veniva erogato credito fondiario in eccesso veniva assai comoda; i chirografari recuperavano alla legge del concorso un diritto immobiliare in tempi celeri e senza fatica.

Per giunta, il ricorso a quel tipo di finanziamenti è tutt'altro che infrequente, visto che è sufficiente amplificare il valore di stima dell'immobile per farlo rientrare facilmente nella misura massima consentita. La nobile antica disciplina dell'estimo non è infatti certamente annoverabile tra le scienze esatte giacché si presta ad interpretazioni spesso assai libere.

Introdurre tuttavia, in molti finanziamenti di quel tipo, la variabile, talvolta impazzita e in ogni caso non controllabile, di una possibile nullità – del contratto e soprattutto dell'ipoteca che garantisce la restituzione al mutuante – non è accettabile in un sistema economico ove l'accesso al credito è sempre più complicato e sempre più costoso. E un costo del genere non si poteva certamente sopportare.

Prof. Alessandro Ciatti Càimi

## L'estromissione dell'immobile strumentale dall'impresa individuale

La legge di bilancio 2023 ha reintrodotta le disposizioni agevolative per l'**estromissione agevolata** dei beni immobili strumentali appartenenti all'imprenditore individuale, richiamando l'agevolazione che era stata per la prima volta introdotta con la legge di stabilità 2016. La nuova finestra temporale per poter procedere all'estromissione dei beni, portandoli quindi dalla sfera imprenditoriale e quella personale, è ricompresa nel periodo **1.01.2023-31.05.2023**.

### Requisiti

Per accedere all'agevolazione in commento, normata dall'art. 1, c. 106, della L. 197 del 29.12.2022, è necessario rispettare determinati requisiti legati sia alla natura degli immobili oggetto dell'operazione, che al profilo dei soggetti beneficiari. Con riferimento a quest'ultimo parametro è bene specificare che la norma citata si applica unicamente agli **imprenditori individuali**. Non possono pertanto beneficiare dell'estromissione agevolata gli esercenti arti e professioni, gli enti non commerciali (anche qualora esercitino attività imprenditoriali) e le società, le quali possono però beneficiare dell'agevolazione per l'assegnazione dei beni, anch'essa prevista dalla legge di bilancio 2023.

Per quanto concerne il **regime contabile** adottato non vi sono invece distinzioni: l'agevolazione è utilizzabile sia dall'imprenditore in contabilità ordinaria, sia da quello in contabilità semplificata. È interessante comprendere come invece, per i contribuenti in regime forfettario, l'estromissione agevolata non abbia alcun rilievo in quanto, in virtù delle particolari regole di determinazione del reddito, non rilevano, tra i proventi da assoggettare ad imposizione, le plusvalenze; pertanto l'estromissione avviene già naturalmente senza imposizione diretta e senza quindi la necessità di ricorrere alla norma in commento. È invece importante verificare che gli imprenditori interessati risultino **in attività alla data del 31.10.2022**, che è la data in cui gli immobili strumentali che si intende estromettere siano posseduti, così come **alla data dell'1.01.2023**, data da cui ha effetto l'estromissione. Non costituisce causa ostativa lo stato di liquidazione dell'impresa individuale (sempre che la stessa non sia conclusa). Tra i vari casi particolari è interessante citare la possibilità di estromissione dei beni dell'imprenditore deceduto successivamente al 31.10.2022, a condizione che l'erede abbia continuato l'attività del de cuius in forma individuale, così come quella del donatario dell'azienda che abbia proseguito l'attività del donante.

### Gli immobili interessati

L'estromissione riguarda esclusivamente gli **immobili strumentali**, siano essi strumentali **per natura o per destinazione**. Non possono invece essere estromessi in via agevolata gli immobili merce o quelli patrimonio. L'Agenzia delle Entrate, con la circolare 26 dell'1.06.2016, aveva inoltre chiarito che non rientrano nel perimetro dell'agevolazione neppure gli immobili di civile abitazione utilizzati dall'imprenditore, ad uso promiscuo per l'attività e le esigenze personali e familiari.

È importante sottolineare che si considerano **relativi all'impresa individuale** gli immobili strumentali esclusivamente **indicati nell'inventario** redatto ai sensi dell'art. 2217 cod. civ. Qualora si tratti di impresa in contabilità semplificata è necessario invece che gli immobili siano rilevati contabilmente nel **registro dei beni ammortizzabili**, o secondo le modalità di cui all'art. 13 del DPR 435/2001 e dell'art. 2, c. 1, del DPR 695/1996 (nel **registro Iva acquisti**).

Come rilevato dalla circolare delle Entrate 26/2016 tuttavia (e ciò in virtù delle modifiche apportate dalla L. 413/1991):

- gli immobili strumentali **per destinazione** possono essere estromessi in regime agevolato se acquisiti **prima dell'1.01.1992** a prescindere dalla loro iscrizione nel libro inventari; se acquisiti **a partire dall'1.01.1992** soltanto se iscritti nell'inventario;
- gli immobili strumentali **per natura** possono essere estromessi in via agevolata **solo se iscritti nel libro inventari** a prescindere dalla data dell'acquisto.

### Tassazione sostitutiva Irpef e Irap

L'estromissione di beni appartenenti alla sfera imprenditoriale costituisce un'ipotesi di autoconsumo poiché comporta una destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. In virtù di tale assunto,

riportato all'art. 58, c. 3, del TUIR, detta estromissione comporta il realizzo di una **plusvalenza** pari alla differenza tra il valore normale dell'immobile estromesso ed il suo costo fiscalmente riconosciuto non ammortizzato, ai sensi dell'art. 86, c. 3, del TUIR. La procedura di estromissione agevolata in commento consente di assoggettare detta plusvalenza ad un'imposta sostitutiva (dei redditi e dell'Irap) pari all'**8%**, che si applica ad una **base imponibile** data dalla **differenza tra il valore normale** dell'immobile all'atto di estromissione ed il suo **costo fiscalmente riconosciuto**. È tuttavia consentito adottare il **valore catastale** dell'immobile in luogo del valore normale. Il **costo fiscalmente riconosciuto** corrisponde al valore iscritto nel libro inventari, o nel registro dei beni ammortizzabili, al netto delle quote di ammortamento fiscalmente dedotte fino al 2022. Nel costo fiscalmente riconosciuto occorre computare anche le eventuali precedenti rivalutazioni, purché le stesse abbiano acquisito effetto ai fini fiscali. La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 26 dell'1.06.2016 ha ricordato che la parte di costo riferita al **terreno sottostante** al fabbricato strumentale, anche se non ammortizzabile fiscalmente, deve essere computata nel costo fiscalmente riconosciuto dell'immobile. Come anticipato si può scegliere di utilizzare il valore catastale in luogo del valore normale per determinare la plusvalenza da assoggettare ad imposta sostitutiva. Il **valore catastale** si determina utilizzando la rendita rivalutata del 5% ed applicando alla stessa determinati **coefficienti** a seconda della categoria catastale dell'immobile. Si noti che l'estromissione agevolata si può effettuare anche nell'ipotesi in cui non emerga alcuna differenza tra il valore normale (o catastale) dell'immobile ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto e manchi pertanto una base imponibile cui applicare l'imposta sostitutiva. In tal caso non vi sarebbe peraltro nemmeno la necessità di ricorrere a disposizioni agevolative per l'estromissione in quanto non emergerebbe appunto plusvalenze tassabili. L'imposta sostitutiva, se dovuta, va versata in due tranches:

- il 60% entro il 30.11.2023;
- il 40% residuo entro il 30.06.2024.

#### Trattamento Iva

Ai sensi dell'art. 2, c. 2, n. 5, del DPR 633/72 l'estromissione dell'immobile strumentale configura un'operazione di autoconsumo rilevante ai fini Iva, da assolvere nei modi ordinari, che variano pertanto a seconda della natura dell'impresa.

Natura dell'impresa	Trattamento Iva
Impresa di costruzione o ristrutturazione che ha ultimato l'intervento da non oltre 5 anni.	Imponibile
Impresa di costruzione o ristrutturazione che ha ultimato l'intervento da oltre 5 anni.	Imponibile per opzione
	Esente in assenza di opzione
Imprese diverse dall'impresa di costruzione o ristrutturazione.	Imponibile per opzione
	Esente in assenza di opzione
Imprese che hanno acquisito il fabbricato senza addebito dell'Iva o con indebitabilità totale dell'Iva all'atto dell'acquisto	Fuori campo Iva

La **base imponibile Iva** è costituita dalla somma algebrica del costo di acquisto, o di costruzione, e delle eventuali spese incrementative, da cui dedurre l'importo dell'eventuale deperimento. A tal fine si possono prendere a riferimento criteri forfettari, quali l'ammortamento tecnico, verificando però che gli stessi siano idonei a determinare correttamente il grado di deperimento effettivo del bene.

#### Cessione dell'immobile estromesso

Se a seguito dell'estromissione il proprietario dell'immobile intende cederlo (cessione che avverrà pertanto a titolo privato), il periodo di possesso quinquennale previsto dall'art. 67 del TUIR si determina cumulando gli anni di detenzione in regime d'impresa con quelli in qualità di privato. Se pertanto l'immobile è posseduto dall'imprenditore da almeno 5 anni, lo stesso può essere venduto subito dopo l'estromissione, senza che si generi alcuna plusvalenza tassabile.



## Bonus edilizi: blocco allo sconto in fattura e alla cessione dei crediti d'imposta

Con decreto legge approvato dal Governo in data 16.02.2023, che sarà da convertire in legge entro i 60 giorni successivi, è stato deciso il blocco della possibilità di beneficiare dei bonus edilizi mediante le opzioni di sconto in fattura o di cessione a terzi, per le spese relative a lavori i cui titoli abilitativi edilizi non sono ancora stati richiesti alla data del 16.02.2023. Per tali spese rimane comunque sempre possibile usufruire del relativo credito nella dichiarazione dei redditi, in rate annuali, comprese tra i 4 ed i 10 anni, a seconda della tipologia di intervento edilizio eseguito. Ne deriva che la possibilità di usufruire delle due opzioni in commento continua ad essere applicabile per tutti i lavori con titolo abilitativo edilizio presentato in comune entro il 16.02.2023. Con il medesimo decreto è stato altresì deciso il divieto di acquisto dei crediti d'imposta da bonus edilizi da parte dei Comuni e delle Regioni.

## Obbligo di comunicazione entro il 16 marzo dei bonus energia e gas

Entro il **16 marzo 2023**, vige l'obbligo di comunicare i crediti di imposta energia e gas del 3° e 4° trimestre 2022, per non perdere il diritto di utilizzo **dell'importo residuo** al termine dello scorso anno. Lo prevede il comma 6 dell'articolo 1 del decreto "Aiuti-quater" 176/2022 che conferma, tra l'altro, lo slittamento al **30 settembre 2023** della data ultima per la **compensazione dei crediti** in questione e così pure l'introduzione del bonus per i consumi del mese di dicembre 2022.

L'Agenzia delle Entrate ha reso noto, con Provvedimento del 16 febbraio 2023, il **modello e le relative istruzioni** per la comunicazione del credito maturato nel 2022.

La comunicazione **non deve essere inviata** nel caso in cui il beneficiario abbia già **interamente utilizzato** il credito maturato in compensazione tramite modello F24.

**L'omessa comunicazione** è punita con **perdita del diritto** di effettuare la compensazione del credito residuo al termine dell'anno 2022.

Un ulteriore **provvedimento** dell'Agenzia delle Entrate del 26 gennaio 2023 ha inoltre esteso la facoltà di **cessione dei crediti di dicembre 2022**, i quali potranno essere trasferiti in modo **distinto** da quelli del bimestre precedente, ed ha fissato al **23 settembre 2023** il termine per **comunicare la cessione** dei bonus del 2022.

Il decreto "Aiuti-quater" interviene su più fronti. In primo luogo, come detto, si completa il 4° trimestre 2022, aggiungendo ai mesi di ottobre e novembre, già previsti, nuovi bonus per il mese di dicembre. I crediti di quest'ultimo periodo, pur avendo la stessa percentuale di quelli del bimestre precedente (40%, ridotta al 30% per le imprese non energivore), sono disciplinati **autonomamente** e si compensano con un codice tributo distinto rispetto a questi ultimi. Ciò comporta che, in sede di eventuale **cessione**, non si dovrà fare cumulo con quelli di ottobre-novembre. Non sarà così, invece, per i **crediti** attribuiti dalla legge 197/2022 che, essendo riferiti **all'intero 1° trimestre 2023**, formeranno un blocco **unico**, anche in sede di eventuale **cessione**. L'articolo 1, comma 3, del decreto "Aiuti-quater" convertito porta inoltre al **30 settembre 2023** la data ultima per la **compensazione** dei crediti del **3° e del 4° trimestre 2022** (quelli del 1° e 2° trimestre non sono più utilizzabili dal 1° gennaio scorso).

## Pienamente operative le sanatorie e le definizioni agevolate

Con la risoluzione 6/E/2023 delle Entrate, che ha emanato i **codici tributo** per eseguire i versamenti, sono pienamente operative la **sanatoria delle irregolarità formali**, il **ravvedimento speciale**, la **definizione agevolata** delle controversie tributarie e la **regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate** a seguito di acquiescenza, adesione, reclamo o mediazione.

Per le regolarizzazioni delle **violazioni formali**, il provvedimento prevede che per il versamento sia compilata la sezione Erario e vada indicato l'anno a cui si riferisce la violazione. Se le violazioni formali non si riferiscono a un determinato periodo di imposta, va indicato l'anno in cui sono state commesse. Il versamento può essere effettuato in unica soluzione **entro il 31 marzo**, oppure in **due rate** annuali, la seconda scadente il **31 marzo 2024**.

Per quanto riguarda il **ravvedimento speciale**, la risoluzione oltre a richiamare le indicazioni contenute nella circolare 2/2023, precisa che i tributi dovuti possono essere versati indicando nel modello F24 i codici ordinari da autoliquidazione. In ogni caso, è inserita una tabella che li riepiloga e per ciascun tributo individua anche il corrispondente codice per interessi e sanzioni. La risoluzione ribadisce altresì che il pagamento con il ravvedimento speciale, da eseguire **entro il 31 marzo oppure in 8 rate trimestrali**, è **possibile** tramite la **compensazione**. In caso di rateazione, occorrerà indicare il numero complessivo delle rate e il numero della rata di riferimento.

Per la **definizione delle controversie tributarie**, oltre ai codici tributo, la risoluzione precisa che nel campo «codice ufficio» va indicato il codice della Direzione regionale o provinciale delle Entrate, del Centro operativo di Pescara, ovvero dell'Ufficio provinciale – Territorio di Milano, Napoli, Roma o Torino, parte in giudizio. Per quanto riguarda l'anno di riferimento va indicato il periodo di imposta di registrazione indicato sull'atto oggetto di controversia. Va indicato poi il codice fiscale di chi effettuata materialmente il versamento, a prescindere dal fatto che non sia il soggetto indicato nell'atto introduttivo del giudizio. La definizione ed il relativo versamento vanno effettuati entro il **30 giugno 2023**, anche a **rate**, ma **senza** possibilità di **compensazione**.

Per la **regolarizzazione delle rate** di acquiescenza, adesione, reclamo e conciliazione il versamento integrale, o della prima rata, per la sola imposta, va effettuato **entro il 31 marzo 2023**. Nella risoluzione sono riportati i codici tributo ed è precisato che per i campi relativi a codice ufficio, atto, anno di riferimento, occorre reperire le informazioni negli atti emessi dall'Ufficio.

### **Chi decade dalla "rottamazione-quater" può rateizzare il debito residuo**

In caso di decadenza dalla rottamazione-quater, il debitore può sempre dilazionare il debito residuo, secondo le regole ordinarie, a differenza che nella rottamazione-ter. La conferma è arrivata dalle risposte dell'Agenzia delle Entrate ai quesiti durante Telefisco 2023, il convegno annuale organizzato da "L'esperto Risponde", la rubrica di risposta ai quesiti del Sole 24 ORE, sulle novità fiscali dell'anno. La nuova definizione agevolata degli affidamenti all'agente della riscossione consente di abbattere tutte le somme aggiuntive rispetto alla sorte capitale, inclusi interessi e aggio. Deve trattarsi di affidamenti eseguiti fino al 30 giugno 2022. A tale scopo, si guarda la data di consegna del ruolo indicata nella cartella. Il termine di presentazione della domanda, che si trasmette solo on line, è il **30 aprile prossimo**. I benefici di legge tuttavia si perdono se non si versa in tutto o in parte anche una sola delle rate del piano alle scadenze previste, con la tolleranza di 5 giorni di ritardo. Si ricorda che il pagamento deve essere effettuato in un massimo di 18 rate, con le prime due in scadenza a luglio e a novembre 2023. **In caso di decadenza, si ripristina il debito originario, comprensivo di sanzioni, interessi e aggio di riscossione.**

Una delle novità della rottamazione-quater è la mancata riproposizione dell'ulteriore penalizzazione rappresentata dal divieto di dilazione del debito residuo, contenuto nella rottamazione-ter. Questo significa che, in ipotesi di caducazione della sanatoria, il debitore potrà presentare una normale istanza di rateazione, ai sensi dell'articolo 19 del Dpr 602/1973. A tale riguardo, si ricorda che a partire dal 16 luglio 2022 i piani di rientro fruiscono di una tolleranza di 8 rate complessivamente non pagate. È inoltre possibile frazionare le istanze per quante sono le partite a ruolo. Per somme non superiori a 120.000,00 euro, non occorre comprovare lo stato di difficoltà del debitore e quindi si è liberi di scegliere la durata del piano, entro il tetto di 72 rate mensili. Va infine ricordato, però, che se si decade anche dalla rateazione ordinaria, il debito residuo non può più essere dilazionato.

### **Detrazioni per i figli a carico: nuove regole per la compilazione del modello 730**

Il DL. n. 230 del 29.12.2021 ha istituito, dall'1.03.2022, l'Assegno unico e universale per i figli a carico. Quest'ultimo ha comportato una modificazione delle regole per la determinazione delle **detrazioni per i figli a carico** ad eccezione di quelle per i figli di età pari o maggiore di 21 anni.

Si precisa che fino al 28.02.2022 sono stati applicati i sostegni economici precedenti, per questo motivo nella dichiarazione dei redditi 2023 si effettuerà un **doppio calcolo** con riferimento alla sezione dei figli a carico. Il modello 730/2023 introduce due nuove colonne:

- la **colonna 9**, per rappresentare la situazione dei figli a carico per i mesi di gennaio e febbraio;
- la **colonna 10**, che riguarda invece il periodo da marzo a dicembre, andrà compilata solo se in quei mesi dell'anno il figlio abbia avuto 21 anni o più.

Secondo quanto indicato nelle istruzioni dell'Agenzia delle Entrate, si ricorda di provvedere anche alla compilazione per i figli nati dopo il 28.02.2022 al fine di poter beneficiare delle altre agevolazioni come indicato dall'art. 12 c. 4-ter del TUIR.

### **L'Iva sui beni Covid ritorna al regime ordinario del 5% e del 10%**

L'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, con la circolare n. 5 del 14 febbraio 2023, ha esaminato le aliquote Iva applicabili alle cessioni e alle importazioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza COVID-19, aggiornando la precedente circolare n. 9/2021.

Il documento di prassi risulta necessario in ragione del cessare, alla data del 31 dicembre 2022, del particolare regime di esenzione Iva (o "aliquota zero") previsto per le cessioni di "strumentazione per diagnostica in vitro per COVID-19" e le cessioni dei "vaccini contro il COVID-19 autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini".

L'Agenzia delle Dogane comunica che sono state aggiornate le integrazioni nella TARIC, individuando l'aliquota Iva in vigore con decorrenza 1° gennaio 2023, valevole per le importazioni ma anche per le cessioni domestiche dei suddetti prodotti.

È quindi precisato che si applica:

- **l'aliquota Iva del 5%** per la strumentazione per diagnostica in vitro per COVID-19, individuata con i codici di nomenclatura combinata 3822 1900 10; ex 3821 0000; ex 9018 90; ex 9027 89; 3822 1900 10; ex 9027 8990, ai sensi del n. 1-ter.1 della Tabella A, parte II-bis, allegata al DPR 633/72;
- **l'aliquota IVA del 10%** per i vaccini contro il COVID-19, identificati con il codice di nomenclatura combinata codice 3002 4110, come previsto dal n. 114) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72.

Quest'ultima disposizione, espressamente derogata per le cessioni di vaccini contro il COVID nel periodo dal 20 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022 (essendo prevalente il regime di esenzione o "aliquota zero"), stabilisce l'aliquota Iva del 10% per i "medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale".

### **Sopravvenienza attiva a seguito di estinzione di debito da fatture da ricevere**

La Corte di Cassazione si è occupata di una fattispecie non di rado oggetto di rilievi da parte dell'Amministrazione, affermando che il mantenimento in bilancio di un debito per fatture da ricevere, il cui importo risulti immutato rispetto all'esercizio precedente, non può determinare il recupero a tassazione a titolo di sopravvenienza attiva (Cass. n. 3901 del 9 febbraio 2023).

Nel caso di specie, un'Associazione aveva rilevato, nel bilancio relativo all'esercizio 2006, fatture da ricevere per un importo rilevante. La voce non aveva subito movimentazioni nel corso dell'anno successivo, per cui l'importo risultava immutato. L'Agenzia delle Entrate aveva ripreso a tassazione, con riferimento al periodo d'imposta 2007, una sopravvenienza attiva, che si assumeva non essere stata contabilizzata e dichiarata.

La Suprema Corte ha affermato un principio di diritto in base al quale l'iscrizione di un debito tra le passività nell'esercizio di competenza, secondo le regole dettate dall'art. 109, c. 1, del TUIR, non comporta l'automatico riconoscimento e l'imputazione di una sopravvenienza attiva ai sensi dell'art. 88, c. 1, del TUIR, per la quale è invece **necessario il sopraggiungere di un evento**, in un esercizio

successivo a quello di imputazione della passività, che, estinguendo con certezza il costo od il debito registrato nell'esercizio precedente, configuri una posta attiva sopravvenuta.

### Istruzioni per l'indicazione del bonus "barriere architettoniche" nel Modello 730

Il provvedimento n. 34545 dell'Agenzia delle Entrate del 6.02.2023 ha approvato il modello 730/2023 con le relative istruzioni. Per le **spese sostenute dall'1.01.2022 al 31.12.2025**, con riferimento agli interventi finalizzati al superamento e all'**eliminazione delle barriere architettoniche** in edifici già esistenti, spetta una **detrazione fiscale del 75%** che deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

I soggetti beneficiari dovranno compilare la **sezione III.A** del quadro E del modello, riservato alle "Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per misure antisismiche, bonus facciate e superbonus". In particolare, al rigo E41 dovrà essere indicato l'anno di spesa, il totale della spesa sostenuta, il numero della quota di cui si sta godendo (quindi "1") e nella colonna 2 la tipologia di detrazione con possibilità di scelta tra:

- **codice 21**, se si tratta di interventi effettuati su edifici unifamiliari;
- **codice 22**, se si tratta di interventi effettuati su unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, oppure di edifici composti da più unità immobiliari.

Infine, si ricorda che tra i requisiti per fruire della detrazione, oltre al limite di spesa, vi è quello di disporre del **bonifico parlante** attraverso cui si è provveduto a saldare la spesa.

### Agevolazione prima casa in separazione dei beni

In Italia sono due i possibili regimi patrimoniali che si possono sottoscrivere con il proprio coniuge: la comunione o la divisione dei beni. Nel primo caso, a partire dal giorno delle nozze, ognuno dei partner ha diritto al 50% dei beni. Scegliendo, invece, la separazione dei beni, ogni coniuge potrà mantenere l'esclusiva titolarità dei propri beni, sia antecedenti al matrimonio che successivi.

Con l'ordinanza n. 3123 del 2.02.2023, la Cassazione ha chiarito che per poter usufruire dell'agevolazione della prima casa, basta anche solo che uno dei coniugi abbia, entro 18 mesi, trasferito la residenza nel Comune in quello dove è situato l'immobile. Tale regola **non trova applicazione** nel caso della scelta del regime della **separazione dei beni** perché la giurisprudenza sulla "residenza della famiglia" si basa su una particolare norma che disciplina la sola comunione legale. In conclusione, se si desidera usufruire del beneficio della prima casa in un regime di separazione dei beni, i giudici di legittimità affermano che **ogni componente** deve soddisfare il requisito della residenza in quanto si tratta di singoli acquirenti di un diritto a titolo individuale.

### Donazioni di beni merce o di beni strumentali agli enti del terzo settore

Le imprese che decidono di donare beni ad enti del terzo settore, incluse le cooperative sociali e le onlus, anche in occasione di fabbisogni derivanti da calamità, guerre, etc. possono usufruire di agevolazioni fiscali. Più specificatamente, per quanto riguarda le imposte sui redditi (Ires, Irap, Irpef) il valore dei beni donati è deducibile, nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. Il Decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 28.11.2019 ha definito i criteri e le modalità di valorizzazione dei beni ceduti gratuitamente, a seconda che si tratti di beni merce, beni strumentali o, che per la loro natura, necessitino di una perizia giurata. Relativamente all' Iva, occorre considerare che l'imposta sugli acquisti dei beni oggetto di cessione gratuita non è detraibile per l'impresa, fatta eccezione per determinati beni come i prodotti alimentari prossimi alla scadenza ed i prodotti farmaceutici.

## **Perdite emerse nell'esercizio in corso al 31.12.2022: nuova posticipazione**

Come già per gli esercizi 2020 e 2021, per effetto delle modifiche apportate dall'art. 3, c. 9, del DL 29.12.2022 n. 198 (c.d. "Milleproroghe"), l'art. 6 del DL 8.4.2020 n. 23 (c.d. "Liquidità"), convertito nella L. 5.06.2020 n. 40, stabilisce che, per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31.12.2022:

- non si applicano gli artt. 2446, cc. 2 e 3, 2447, 2482-bis, cc. 4, 5 e 6 e 2482-ter cod. civ., cioè la riduzione del capitale sociale per perdite e la riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale;
- non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, c. 1, n. 4 e 2545-duodecies cod. civ.

Le sistemazioni normativamente imposte sono posticipate al quinto esercizio successivo e sono rimesse all'assemblea che approva i relativi bilanci. Le perdite in questione devono essere distintamente indicate nella Nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine, nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio. Si ritiene, peraltro, che sia necessaria estrema cautela laddove la sterilizzazione sia stata sfruttata anche negli esercizi 2020 e 2021. Ciò in quanto la deroga al requisito della continuità aziendale, che era espressamente prevista per il 2020 dall'art. 7 del DL 23/2020 convertito, non è stata più confermata. Quindi è opportuno considerare se le perdite intervenute sono determinate da una problematica che lasci supporre un venir meno della continuità aziendale, oppure se la stessa sia comunque presente.

## **Anche per il 2023 assemblee societarie con "modalità Covid-19"**

Il DL 198/2022 (c.d. DL "Milleproroghe 2023") ha riaperto fino al 31.07.2023 il termine, scaduto il 31.07.2022, entro il quale si può approfittare delle modalità "emergenziali" di svolgimento delle assemblee societarie (introdotte durante la pandemia da Covid-19). In breve, le assemblee delle società di capitali e delle cooperative possono essere tenute imponendo ai partecipanti di intervenire mediante audio-video conferenza; le assemblee delle società quotate possono essere tenute imponendo ai soci di parteciparvi conferendo una delega al cosiddetto "rappresentante designato", nominato dalla società emittente.

Il decreto inoltre dispone che, in deroga alla normativa che impone di approvare il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (artt. 2364, comma 2 e 2478-bis cod. civ.), l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio al 31.12.2022 possa essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Nelle società di capitali e cooperative può essere stabilito, mediante un'apposita previsione contenuta nell'avviso di convocazione, anche in deroga a clausole statutarie che dispongano diversamente, che:

- il voto possa essere espresso in via elettronica o per corrispondenza;
- l'intervento in assemblea possa essere effettuato tramite mezzi di telecomunicazione;
- l'assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, senza la necessità che si trovino nello stesso luogo il presidente, il segretario o il notaio.

Sempre mediante apposita previsione, inserita nell'avviso di convocazione delle assemblee delle s.r.l., può essere stabilito che l'espressione del voto avvenga mediante il metodo della "consultazione scritta" o del "consenso espresso per iscritto".

## **Cinque per mille: modalità di iscrizione e rendicontazione**

L'istituto del cinque per mille dell'IRPEF è stato introdotto con l'obiettivo di fornire agli enti privati operanti nei settori sociale, sanitario e della ricerca scientifica, un sostegno economico per lo svolgimento delle loro attività. Di regola, solo gli enti iscritti al **RUNTS** (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) potranno beneficiare del contributo in questione. Unica eccezione è prevista per le ONLUS in quanto nell'attesa dell'autorizzazione della Commissione europea, la destinazione della

quota del cinque per mille continua secondo le modalità previste per gli "enti del volontariato" (DPCM del 23.07.2020) fino al 31.12.2023.

I contribuenti che nel 2021 (anno finanziario) hanno presentato la dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2020 hanno potuto effettuare la scelta di destinazione del cinque per mille (in caso contrario il relativo beneficio sarebbe andato automaticamente allo Stato Italiano).

Con il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro n. 396 del 13.12.2022, sono stati aggiornati gli obblighi di rendicontazione per gli enti beneficiari del contributo. Nel caso in cui quest'ultimo sia **pari o superiore a 20.000 euro**, sussiste l'obbligo di redazione di un rendiconto e di una relazione illustrativa, relativi all'utilizzo del contributo, entro 12 mesi dalla data di percezione del contributo e si ha altresì l'obbligo di trasmissione sul sito servizi.lavoro.gov.it entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la redazione. Non verranno prese in considerazione le documentazioni inviate tramite posta elettronica certificata o posta raccomandata. Infine, si richiede di darne notizia sul proprio sito web entro 60 giorni dal termine ultimo previsto per la redazione dei documenti, dandone comunicazione entro i successivi sette giorni all'amministrazione erogatrice.

Gli enti percettori di somme **inferiori a 20.000 euro**, sono esonerati dalla trasmissione del rendiconto al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e dalla pubblicazione sul proprio sito web anche se quest'ultima procedura rimane fortemente consigliata per garantire trasparenza nei confronti dei propri donatori.

L'obbligo di **conservazione per 10 anni**, presso la propria sede, del rendiconto, della relazione e dei giustificativi di spesa, grava su tutti i soggetti beneficiari.

### *Trust e attività fiduciaria*

#### **Esenzione dall'imposta di successione nel trasferimento di partecipazioni di controllo conferite in trust**

L'articolo 3, c. 4-ter, del Dlgs n. 346 del 1990, riguardante l'imposta sulle successioni e donazioni, prevede un regime di esenzione nel caso di «trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia (...) a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni». La disposizione prevede che in caso di quote sociali e azioni «il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile. Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o **detengano il controllo** per un periodo **non inferiore a cinque anni** dalla data del trasferimento».

Al riguardo l'Agenzia delle Entrate, con una risposta formulata in occasione di Telefisco 2023 e riferita alla presenza di un Trust cui siano state apportate le partecipazioni di cui si vuole effettuare il trasferimento agevolato, chiarisce che i presupposti per la spettanza dell'agevolazione in parola dovranno essere verificati all'atto dell'attribuzione finale delle predette partecipazioni ai beneficiari e i cinque anni occorrenti per il mantenimento del controllo decorrono dalla data della predetta attribuzione ai beneficiari e non dalla data di apporto al trust.

A questo proposito è interessante notare che, fino all'emanazione della Circolare n. 34/2022 - con la quale l'Agenzia delle Entrate si è pronunciata su molte questioni riguardanti il trust, mutando anche in modo radicale il proprio orientamento su alcuni aspetti fiscali essenziali, relativi alla sua costituzione e gestione - il momento di applicazione dell'imposta di donazione e successione non era, per l'Agenzia medesima, quello del trasferimento dal trustee ai beneficiari, bensì quello del trasferimento dal disponente al Trust.

Ne derivava che il requisito del mantenimento, per un quinquennio, del controllo della società partecipata, prescritto dalla normativa in esame come condizione per il consolidamento dell'esenzione da imposta di donazione, doveva essere verificato in relazione ai cinque anni decorrenti dalla data nella quale il disponente effettuava la dotazione del trust. Con la Circolare n. 34/2022 citata, la questione è stata diametralmente rovesciata: il momento di imposizione è stato individuato, di regola, non nell'atto in cui il disponente dota il trust ma nell'atto con il quale il patrimonio del trust viene attribuito ai

beneficiari, con la conseguenza che si è posto il tema di stabilire la data dalla quale decorre il quinquennio di necessaria tenuta del controllo della società partecipata, cui la legge subordina il mantenimento dell'agevolazione concessa in sede di registrazione. È dunque quest'ultima la soluzione indicata dall'Agenzia delle Entrate, in connessione con il mutato orientamento, sancito con Circolare n. 34/2022, per il quale l'apporto al trust della quota di controllo non subisce più imposizione, essendo divenuto invece rilevante il momento di distribuzione del patrimonio vincolato in trust.

### **Il contratto di escrow e l'utilizzo di una società fiduciaria**

In presenza di contratti di compravendita immobiliare, o di acquisizione di aziende, o di acquisizione di partecipazioni sociali, che prevedono il pagamento di un prezzo, talvolta in parte condizionato al verificarsi di determinate circostanze, può essere utile ricorrere a un contratto accessorio, che preveda il deposito di una parte del prezzo medesimo presso un soggetto terzo, scelto di comune accordo dalle parti, allo scopo di costituire una garanzia per il corretto adempimento dell'operazione, o per verificare l'avverarsi delle circostanze previste nel contratto principale. È evidente che questo ulteriore accordo presenta vantaggi per entrambe le parti. L'acquirente, infatti, depositando a mani di un terzo una parte del prezzo la vincola fino a che l'operazione non si è conclusa positivamente ed ha la garanzia di poterla riavere indietro in caso di inadempimento del venditore. Quest'ultimo ha invece il vantaggio di garantirsi dal rischio che l'acquirente diventi insolvente e non sia più in grado di pagare la parte del prezzo dilazionata, dal momento che essa è già a sua disposizione, presso un terzo, ed avrà diritto ad incassarla qualora abbia adempiuto a tutti i suoi impegni.

A questo proposito è ormai consolidata la prassi di utilizzare, come schema contrattuale, quello dell'*escrow agreement*, ossia un contratto che viene stipulato tra venditore, acquirente e un terzo soggetto, che assume la figura di *escrow holder*. Quest'ultimo riceve dall'acquirente una somma di denaro (o un altro bene), con l'incarico di consegnarla al venditore solo se quest'ultimo ha adempiuto correttamente ai propri obblighi, o, ad esempio, nel caso di cessione di aziende o di pacchetti societari di controllo, solo se sono decaduti o sono stati scongiurati eventuali rischi, quali, come più frequentemente accade, quelli di natura fiscale o contributiva. Per trovare nel nostro ordinamento uno schema contrattuale assimilabile all'*escrow agreement* si può fare riferimento al contratto di deposito, in particolare al deposito nell'interesse del terzo, ai sensi dell'art. 1773 cod. civ. Secondo parte della dottrina l'*escrow agreement* sarebbe assimilabile al deposito in funzione di garanzia; il che comporta che le somme (od i beni) costituiti in deposito (o in *escrow*) rimangono di proprietà del depositante. Ne consegue che i creditori di quest'ultimo avendo la possibilità di agire esecutivamente sui suoi beni, potranno anche agire sui beni oggetto del deposito, con possibile pregiudizio della sua funzione di garanzia. Senza contare il rischio di un'eventuale sopravvenuta insolvenza del depositario. Tali criticità potrebbero limitarsi ricorrendo a una società fiduciaria, con funzioni di amministrazione statica delle somme, che assuma il ruolo di *escrow agent*. La fiduciaria, la cui attività è regolata da disposizioni specifiche per le imprese del settore, assume una posizione di terzietà ed indipendenza rispetto alle parti, le quali potranno revocare il mandato solo congiuntamente. Inoltre le somme, o i beni, affidati alla società fiduciaria, sebbene formalmente a questa intestati, al pari degli altri beni oggetto di mandato di intestazione fiduciaria, non entrano a far parte del patrimonio della fiduciaria stessa, la quale non ne potrà disporre se non nel letterale rispetto delle istruzioni ricevute dalle parti nell'ambito del contratto principale, così come inserite nel contratto stesso. Rispetto ad altri strumenti giuridici (garanzie reali o personali, fidejussioni, polizze) tradizionalmente utilizzati per soddisfare le esigenze sopra indicate, l'intervento della fiduciaria in qualità di *escrow agent* presenta evidenti vantaggi in termini di efficacia, riservatezza, costi e flessibilità di utilizzo, poiché il mandato fiduciario consente di personalizzare i termini dell'accordo in funzione delle specifiche peculiarità del caso concreto da gestire. È tuttavia necessario evidenziare che, anche nel caso di utilizzo di una fiduciaria, permane il rischio, ancorché di molto affievolito, che l'effetto segregativo non si realizzi nei riguardi dei creditori del depositante.

### In fase di definizione il calendario relativo al bando ISI INAIL 2022

Con un comunicato diffuso il 15.02.2023, l'Inail ha segnalato che **dal 2.05.2023 al 16.06.2023** sarà attiva la procedura per richiedere i finanziamenti stanziati dall'avviso del Bando ISI 2022. L'obiettivo resta quello di incentivare le imprese e gli enti del terzo settore, a realizzare progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti. L'istanza dovrà essere compilata e registrata esclusivamente in **modalità telematica** sul sito [www.inail.it](http://www.inail.it) dove è possibile anche visionare il calendario che riporta le date di apertura e chiusura della procedura informatica e le date di pubblicazione degli elenchi cronologici. Le domande che risulteranno ammesse potranno procedere con il caricamento della documentazione richiesta tramite la funzione di upload. Inoltre, per semplificare la procedura, è stato adeguato il **sistema di profilazione** introducendo due profili riservati ai professionisti e alle società di intermediazione. Questi ultimi dopo essersi registrati sul portale Inail potranno ricevere la delega da parte del potenziale soggetto beneficiario ed effettuare gli adempimenti inerenti alla presentazione della domanda.

*Consulenza del lavoro*

### Nuovo importo per la tassa sui licenziamenti

Il **ticket licenziamento** è dovuto per tutte le cessazioni di rapporti di lavoro che danno diritto alla percezione della Naspi. I nuovi importi sono stati resi noti dall'Inps con la circolare 14 del 3 febbraio 2023. In essa si stabilisce l'importo della tassa sui licenziamenti in 603,10 euro annuali, per il 2022 l'importo previsto era 557,92 euro. La tassa sul licenziamento è dovuta per ogni anno di lavoro negli ultimi tre anni di servizio. L'importo per il triennio di anzianità per il 2023 è pari a 1.809,3.

Deve essere sottolineato che la tassa sui licenziamenti deve essere versata anche nel caso in cui la cessazione del rapporto di lavoro abbia riguardato un dipendente con **contratto part time**. C'è però una particolarità, cioè il ticket licenziamento in questo caso non è commisurato alle effettive ore di lavoro del dipendente, ma è sempre dovuto in misura piena.

### Esonero contributivo legge di bilancio 2023

L'art. 1, comma 281, della L. 197/2022 prevede che l'esonero della quota IVS a carico del lavoratore sia pari al:

- 2% se la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non eccede l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato del rateo di tredicesima;
- 3% se la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non eccede l'importo mensile di 1.923 euro, maggiorato del rateo di tredicesima.

Non è possibile un eventuale conguaglio di fine anno, o di fine rapporto di lavoro, che permetta al lavoratore di poter recuperare lo sgravio che viene perso per effetto del pagamento di somme non ricorrenti (ad esempio premi).

La portata dell'agevolazione viene limitata dall'aumento della base imponibile fiscale e di conseguenza dell'Irpef dovuta a seguito del minore importo di contributi deducibili.

### Benefit e buoni benzina 2023

Nel caso in cui il datore di lavoro voglia integrare il valore netto della retribuzione annua senza necessariamente intervenire su aumenti lordi, ha a disposizione tre efficaci strumenti. Può, infatti, utilizzare beni e servizi fino a 258,23 euro annui, buoni pasto e buoni benzina.

La legge di Bilancio 2023 (l. n. 197/2022) ha riproposto l'esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori e ha ridotto l'aliquota della tassazione sostitutiva all'Irpef e alle addizionali regionali e comunali per i premi di risultato erogati nel 2023, che è passata dal 10% al 5%.



Ma qualora il datore di lavoro volesse integrare il valore netto della retribuzione annua senza necessariamente intervenire su aumenti lordi ovvero senza inserire o potenziare il welfare aziendale quale strumento previsto per la generalità dei lavoratori o per categorie omogenee (che richiede un accordo collettivo o un regolamento interno per fruire della deducibilità integrale ai fini Ires), quali strumenti può utilizzare? E quali limiti deve rispettare?

Beni e servizi fino a 258,23 euro annui, buoni pasto e buono benzina 2023 sono strumenti che consentono un beneficio per il lavoratore destinatario e allo stesso tempo consentono al datore di lavoro di beneficiare di un costo del lavoro ridotto.

Di seguito una sintesi degli strumenti utilizzabili nel 2023:

Strumento	Destinatari	Limite di esenzione	Cumulabilità
Beni e servizi	Singolo lavoratore Generalità di lavoratori o categorie omogenee	258,23 euro annui	Buoni pasto Buono benzina 2023
Buoni pasto	Generalità di lavoratori o categorie omogenee	4 euro giornalieri se cartacei 8 euro giornalieri se telematici	Beni e servizi fino a 258,23 euro annui Buono benzina 2023
Buono benzina 2023	Singolo lavoratore Generalità di lavoratori o categorie omogenee	200 euro	Beni e servizi fino a 258,23 euro annui Buoni pasto

### Modello OT23

Il prossimo 28 febbraio scade il termine per la presentazione della domanda per ottenere lo sconto Inail tramite il modello OT23. Per ottenere lo sconto occorre il possesso della regolarità contributiva e assicurativa e il rispetto della disciplina obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Inoltre, è necessario aver attivato interventi migliorativi per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (ulteriori rispetto a quelli obbligatori per legge) ai quali viene attribuito un punteggio, che deve essere pari almeno a 100 punti.

In caso di accoglimento della domanda, nei primi due anni dalla data di inizio attività della posizione assicurativa, la riduzione si applica nella misura fissa dell'8%, mentre successivamente la riduzione va dal 28% al 5% a seconda del numero dei lavoratori.

### Tirocini formativi e di orientamento

L'Ispettorato del lavoro con la nota n. 320 del 14.2.2023 ha affermato la possibilità per il soggetto titolare di un permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio e formazione di svolgere un percorso di tirocinio sia curriculare che extracurriculare.

Alla luce della normativa nazionale e regionale, i tirocini formativi e di orientamento sono applicabili anche ai cittadini provenienti da Paesi extra-UE purché muniti di apposito visto di ingresso. Occorre tuttavia distinguere:

- l'ipotesi di tirocinio curriculare, in cui il cittadino extracomunitario può svolgere tutte le attività previste dal corso di studi o professionale per cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno;
- l'ipotesi di tirocinio extracurriculare, in cui va attentamente valutata la compatibilità delle attività da svolgere nell'ambito del tirocinio con l'espletamento del percorso di studi o formazione professionale sotteso al rilascio del titolo di ingresso.

### Coefficiente di rivalutazione del TFR

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto, maturato nel periodo compreso tra il 15 gennaio 2023 ed il 14 febbraio 2023, è pari al 0,188452 %.

Anche quest'anno il nostro notiziario ospita una rubrica affidata a **Fabio Sansalvadore**, Dottore Commercialista e Revisore Legale, Ph.D. in Economia Aziendale e professore a contratto presso l'Università di Torino. Esperto, tra le altre materie, di consulenza aziendale, analisi settoriale e sviluppo locale, nonché del bilancio di sostenibilità, offre ai lettori spunti e riflessioni in merito al "fare azienda" in Italia.

### **Cara burocrazia, ma quanto mi costi?**

Cari lettori,

quest'anno la rubrica "Fare Azienda Sostenibile Oggi" cambia titolo e diventa "L'azienda di domani in Italia".

L'obiettivo di quest'anno è condividere riflessioni che riguardino aspetti di attualità che stanno fortemente condizionando l'attività aziendale oppure si riferiscono a "mali italiani" sui quali sarebbero auspicabili modifiche normative oppure cambiamenti di mentalità al fine di rendere più snella e semplice l'attività di domani delle aziende italiane.

In quest'ambito credo che si debba partire dalla burocrazia ovvero l'insieme delle persone e dell'organizzazione pubblica alla quale è affidata, con modalità diverse e a diversi livelli, l'amministrazione dello Stato, delle amministrazioni pubbliche locali e degli altri enti statali.

In senso negativo, la burocrazia viene individuata come lo strapotere della pubblica amministrazione che con consuetudini, forme e gerarchie – nella maggior parte dei casi improduttive – rende più difficile lo sviluppo dell'attività pubblica e delle relazioni tra soggetti pubblici e privati cittadini e/o imprese.

La burocrazia si può, tuttavia, manifestare anche nelle aziende non pubbliche, soprattutto quelle di maggiori dimensioni, laddove viene a ricalcare le forme e i difetti di quanto compare nelle amministrazioni pubbliche.

In altri termini, seppur vi sia in tutti la consapevolezza che la burocrazia sia necessaria per far rispettare le regole, vi è altrettanta consapevolezza che le regole e gli obblighi non devono essere troppi e troppo inutili. Il buon senso dovrebbe guidare lo sviluppo della burocrazia che dovrebbe contribuire a migliorare l'attività e non già a creare lungaggini e inefficienze. Secondo altre interpretazioni la burocrazia rappresenta il modo più semplice per non assumersi alcuna responsabilità e trasferire su altri la responsabilità della decisione da assumere. "Non è competenza di questo ufficio" può rappresentare una frase simbolo della burocrazia e della volontà di non volersi assumere responsabilità rinviando ad altri l'assunzione di decisioni oppure rendendo più complicato l'iter autorizzativo di una determinata pratica.

Secondo l'Osservatorio sulla Semplificazione di Assolombarda Confindustria Milano e Monza Brianza, "il peso della burocrazia sul fatturato tocca il 4% per le piccole imprese (2,1% per le medie). Il costo della burocrazia è stimato variare dai 108 mila euro per una piccola impresa ai 710 mila euro per un'azienda di medie dimensioni. In termini di tempo, gli adempimenti burocratici "costano" alle piccole e medie imprese, rispettivamente, tra i 45 e i 190 giorni da parte di un collaboratore dedicato.

Tra le procedure esaminate (ci si è focalizzati sulle 10 principali), quelle ambientali risultano le più lunghe e complesse: reperire le informazioni di indirizzo sulle procedure ad esempio costa circa 50 ore/uomo, mentre compilare la domanda e gli allegati tecnici tra le 40 e le 120 ore/uomo. Altre 200 ore circa si perdono a causa della disomogeneità e mancata razionalizzazione dei controlli. L'esame e il rilascio delle autorizzazioni richiedono da 1 a 5 anni, fino ad arrivare al caso estremo di una impresa farmaceutica che ha dovuto aspettare 40 anni per ottenere l'approvazione di una domanda di derivazione d'acqua. Tra i problemi alla base, la mancata digitalizzazione della procedura e la carenza di personale sufficientemente qualificato per la gestione degli allegati tecnici".

Rifletteremo ancora, nei prossimi mesi, su quanto la burocrazia del nostro Paese blocchi e renda molto più difficile fare azienda in Italia.

A conclusione di questo primo intervento, anche se ci troviamo ormai a fine febbraio, auguro a tutti un Anno sereno e ricco di soddisfazioni in un paese che sia più vicino a chi ogni giorno fa azienda.

Non per ultimo in termini di importanza ringrazio nuovamente lo Studio Cugnasco per l'ospitalità in questa rubrica.

Prof. Fabio Sansalvadore

## Scadenziario mese di marzo

Scadenza	Tributo/Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
Giovedì 16	Imposte dirette, relative addizionali e imposte sostitutive	Sostituti d'imposta	Termine per consegnare ai sostituti (es. dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori autonomi, agenti e rappresentanti, ecc.) la "Certificazione Unica 2022", relativa all'anno precedente.
Giovedì 16	Irpef e Ires	Soggetti che corrispondono dividendi	Termine per consegnare ai soggetti percettori la certificazione: - degli utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, in qualunque forma corrisposti nell'anno precedente; - delle relative ritenute operate o delle imposte sostitutive applicate.
Giovedì 16	Imposte dirette, relative addizionali e imposte sostitutive	Sostituti d'imposta	Termine per trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediario, le "Certificazioni Uniche 2023", relativa all'anno 2022.
Giovedì 16	Imposte dirette	Amministratori di condominio, in carica al 31 dicembre dell'anno precedente	Comunicazione telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, dei dati relativi alle quote di spesa imputate ai singoli condomini in relazione alle spese sostenute nell'anno precedente dal condominio con riferimento: - agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica, antisismici e di sistemazione a verde, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali; - all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione.
Giovedì 16	Imposte dirette	Soggetti con partita Iva	Termine, per le imprese che hanno beneficiato dei crediti d'imposta previsti per l'acquisto di energia elettrica e gas per le imprese energivore, non energivore, gasivore e non gasivore, relativi al III e al IV trimestre 2022, per trasmettere, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, una comunicazione all'Agenzia delle Entrate sull'importo del credito maturato nel 2022.
Giovedì 16	Contributi Inps lavoratori dipendenti	Datori di lavoro	Versamento dei contributi relativi al mese precedente.
Giovedì 16	Tasse di concessione governativa	Società di capitali con partita Iva	Versamento della tassa di concessione governativa per la numerazione e bollatura iniziale di libri e registri (es. libro giornale, libro inventari), dovuta nella misura forfettaria di: - 309,87 euro, se il capitale sociale non supera l'ammontare di 516.456,90 euro; - ovvero 516,46 euro, se il capitale sociale supera l'ammontare di 516.456,90 euro. L'importo della tassa prescinde dal numero di libri e registri e dalle relative pagine.
Giovedì 16	Iva	Soggetti con partita Iva	Versamento dell'Iva dovuta in sede di dichiarazione per l'anno precedente.
Giovedì 16	Iva	Soggetti con partita Iva – Regime mensile	Liquidazione dell'Iva relativa al mese precedente e versamento dell'Iva a debito.
Giovedì 16	Iva	Persone fisiche rientranti nel regime fiscale forfetario e nel regime dei c.d. "contribuenti minimi"	Versamento dell'Iva relativa alle operazioni per le quali risultino debitori dell'imposta, effettuate nel mese precedente.
Martedì 21	Imposte dirette, relative addizionali e imposte sostitutive	Sostituti d'imposta	Termine per ritrasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediario, le corrette "Certificazioni Uniche 2023", relative al 2022; - che contengono dati da utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione precompilata; - al fine di evitare l'applicazione delle previste sanzioni.
Lunedì 27	Iva	Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie	Presentazione telematica dei modelli Intrastat relativi al mese di febbraio, in via obbligatoria o facoltativa.
Giovedì 30	Imposta di registro	Locatore/locatario	Registrazione nuovi contratti di locazione immobili con decorrenza inizio mese e pagamento della relativa imposta. Versamento dell'imposta anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese.
Venerdì 31	Ires e Iva	Enti associativi privati (salvo specifiche esclusioni) e società sportive dilettantistiche	Termine per la presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, del modello di comunicazione dei dati e delle notizie fiscalmente rilevanti (modello "EAS"), al fine di beneficiare della non imponibilità dei corrispettivi, delle quote e dei contributi, se nell'anno precedente sono intervenute variazioni rispetto a quanto già comunicato.
Venerdì 31	Imposte dirette	Titolari di partita Iva	Termine finale, per imprese e lavoratori autonomi, per presentare in via telematica al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, la comunicazione per l'accesso al credito d'imposta: - per gli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, relativi al 2023; - concesso nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati.
Venerdì 31	Contributi Enasarco	Committenti di agenti e rappresentanti	Versamento in via telematica dei contributi al Fondo indennità risoluzione rapporto (FIRR), dovuti sulle provvigioni relative all'anno precedente.

*Tutte le informazioni contenute nel presente notiziario sono riservate alla Clientela ed a coloro che hanno rapporti professionali con lo Studio ed hanno scopo unicamente informativo, con esonero da ogni responsabilità per errori od inesattezze.*

## Riferimenti utili e contatti

### NUMERI UTILI

Aliquote Irpef (1) - fino a 15.000,00	23 %	Cambio €/€ (3)	1,0554
- oltre 15.000,00 fino a 28.000,00	25 %	Rivalutazione TFR (4)	0,188452 %
- oltre 28.000,00 fino a 50.000,00	35 %	Indice ISTAT (5)	9,8 %
- oltre 50.000,00	43 %	Saggio di interesse legale (6)	5 %
Aliquota Ires (2)	24 %	Tassi Euribor (7)	
Aliquota Irap	3,9 %	- 6 mesi	3,287 %
Cedolare secca canone concordato	10 %	- 12 mesi	3,731 %
Cedolare secca ordinaria	21 %		

- (1) A decorrere dall'1.01.2022
- (2) A decorrere dall'1.01.2017
- (3) Rilevazione alla data del 27.02.2023
- (4) Vedi pagina 17
- (5) Variazione % del mese di gennaio 2023 sul mese di gennaio 2022
- (6) A decorrere dall'1.01.2023
- (7) Aggiornati alla data del 27.02.2023, valuta del 01.03.2023, base 365

### LINK UTILI

Agenzia delle Entrate e Catasto  
[www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

Ministero delle Finanze  
[www.finanze.it](http://www.finanze.it)

Enea (pratiche 55%-65%)  
[www.enea.it](http://www.enea.it)


Camera di commercio di Cuneo  
[www.cn.camcom.it](http://www.cn.camcom.it)

Comune di Cuneo  
[www.comune.cuneo.it](http://www.comune.cuneo.it)

Portale per ricerca indirizzi PEC  
[www.inipece.gov.it](http://www.inipece.gov.it)

### DOVE SIAMO

Via Ponza di S. Martino, 8  
12100 Cuneo  
Tel. +39 0171 63.44.40  
Fax +39 0171 66.103  
E-mail: [info@studiocugnasco.it](mailto:info@studiocugnasco.it)



### CHI SIAMO

#### Commercialisti

Cugnasco dr. Massimo  
[m.cugnasco@studiocugnasco.it](mailto:m.cugnasco@studiocugnasco.it)  
Coccarelli dr. Fernando  
[f.coccarelli@studiocugnasco.it](mailto:f.coccarelli@studiocugnasco.it)  
Collino dr. Giovanni  
[g.collino@studiocugnasco.it](mailto:g.collino@studiocugnasco.it)  
Martini rag. Cristina  
[c.martini@studiocugnasco.it](mailto:c.martini@studiocugnasco.it)  
Luciano dr. Davide  
[d.luciano@studiocugnasco.it](mailto:d.luciano@studiocugnasco.it)  
Cugnasco dr. Marianna  
[mar.cugnasco@studiocugnasco.it](mailto:mar.cugnasco@studiocugnasco.it)  
Rovera dr. Ennio  
[e.rovera@studiocugnasco.it](mailto:e.rovera@studiocugnasco.it)  
Rovera dr. Manuela  
[m.rovera@studiocugnasco.it](mailto:m.rovera@studiocugnasco.it)

#### Consulente del lavoro

Bongiovanni rag. Monica  
[m.bongiovanni@studiocugnasco.it](mailto:m.bongiovanni@studiocugnasco.it)

Ufficio consulenza del lavoro  
[paghe@studiocugnasco.it](mailto:paghe@studiocugnasco.it)

Bottasso Elisabeth  
Tonelli Danila

#### Ufficio Contabilità

Giordano Chiara  
Bruno Massimo  
Cavallera Nicolas  
Cravero Valentina  
Costa Daniela  
Dutto Giulia

#### Praticante

Puscasu Miruna

#### Segreteria

Garino Marisa  
Dao Ormena  
Daniela  
Tardivo Elisa  
Rosso Giulia

[contabilita@studiocugnasco.it](mailto:contabilita@studiocugnasco.it)

[m.puscasu@studiocugnasco.it](mailto:m.puscasu@studiocugnasco.it)

[segreteria@studiocugnasco.it](mailto:segreteria@studiocugnasco.it)

#### Consulenza legale esterna

Cugnasco Avv. Roberto

#### Strutture controllate

Ge.Co. Gestione e Controllo S.r.l. [ge.co@studiocugnasco.it](mailto:ge.co@studiocugnasco.it)  
Società fiduciaria e di Trust

#### Strutture collegate e rapporti internazionali

EURODEFI Professional Club of Tax, legal & Financial Advisers  
- [www.eurodefi.org](http://www.eurodefi.org)

Lo Studio è referente locale dell'Associazione "Il Trust in Italia" -  
[www.il-trust-in-italia.it](http://www.il-trust-in-italia.it)